



Polizia Locale

Comune di Molfetta
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 13535 DEL 16 FEB. 2023

OGGETTO: ORDINANZA DI CONVALIDA SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E CONTESTUALE CONFISCA E DISTRUZIONE DI MERCE A SEGUITO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA PARISI GRAZIANO NATO A OMISSIS () IL OMISSIS

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Sindacale prot.n. 45776 del 07/07/2022, il Sindaco di Molfetta ha conferito incarico al Dott. Cosimo Aloia di funzioni dirigenziali dell'area 1 e di Comandante del Corpo di Polizia Locale a tempo determinato ex art. 110 – comma 1- del D.lgs n. 267/2000

VISTO Vista la nota di prot.llo n. 179247/2022 del 12/04/2022 con cui il la Guardia di Finanza Tenenza di Molfetta, a compimento dell'attività svolta con proprio personale in data 10/04/2022 in Molfetta (BA), ha trasmesso le copie dei verbali di contestazione e accertamento di illecito amministrativo per accertata violazione all'art. 28 comma 1 e art. 29 comma 1 del D.lgs. 114/98, e di sequestro amministrativo cautelare di merce posta in vendita abusivamente su area pubblica dal signor PARISI GRAZIANO, nato a omissis () il omissis ed ivi residente alla via omissis, in assenza del titolo abilitativo previsto per l'esercizio del commercio ambulante;

PRESO ATTO della richiesta contenuta nella stessa della predisposizione degli atti della confisca di tutta la merce oggetto del sequestro;

VISTO ed esaminato il verbale di contestazione e accertamento sopra indicato e l'allegato verbale di sequestro amministrativo nei quali viene riportata dettagliatamente il tipo di merce sequestrata, come di seguito:

- rametti di ulivo, per un totale di 32 pezzi di beni sequestrati.

RILEVATO che la vendita delle cose veniva eseguita in maniera abusiva verso le ore 09:20 circa del 10/04/2022 in Molfetta (BA) e precisamente in sede stabile col deposito della merce sulla sede stradale (marciapiede) in via Corso Umberto, altezza civico 2, in violazione all'articolo di legge succitato;

VERIFICATO che sussiste il fumus della violazione prevista dall'art. 61, c. 3 e 4 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24, per la quale è stabilito nei confronti di coloro che esercitano l'attività su area pubblica senza la prescritta autorizzazione commerciale o altro titolo abilitativo, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, la confisca della merce e delle eventuali attrezzature e, che pertanto, il sequestro è stato eseguito secondo le disposizioni normative vigenti;

CONSIDERATA l'impossibilità per il trasgressore di proporre valido ricorso avverso il verbale, ai sensi delle Legge 689/81, atteso che lo stesso risulta privo del titolo abilitativo previsto per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

EVIDENZIATA la sussistenza del pericolo che la libera disponibilità della merce possa aggravare o protrarre le conseguenze dell'illecito ovvero agevolare la reiterazione dello stesso;

TENUTO CONTO:

- che il provvedimento di confisca comporta la privazione forzata dei diritti reali altrui su taluni beni e il trasferimento coattivo dei medesimi in favore della pubblica amministrazione, disponendo, quest'ultima, della cosa con facoltà di distruggerla ovvero di riserVARLE la destinazione ritenuta più rispondente al pubblico interesse;

- che la merce sequestrata, custodita in un plico con apposto sigillo, depositato presso i locali in disponibilità della Guardia di Finanza Tenenza di Molfetta, non può essere alienata né devoluta ai fini assistenziali o di beneficenza in quanto priva di tracciabilità e/o conformità CE né al momento del controllo è stato rinvenuto, nella disponibilità del venditore, alcun documento contabile comprovante l'origine di detta merce

- che il caso de quo non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità;

RILEVATO che i beni sequestrati formano oggetto di confisca amministrativa, per il disposto dell'art. 20 della legge n. 689/81, dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'art. 61 c. 4 della L.R. n. 24/2015;

VISTA la Legge n. 689 del 24.11.1981;

VISTA la Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. (T.U.E.L.), in particolare l'art. 107;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Via Molfettesi D'America n. 17

70056 – Molfetta (BA)

Tel. 0803971014 – e-mail: polizia.municipale@comune.molfetta.ba.it

Pec: polizia.municipale@cert.comune.molfetta.ba.it



Polizia Locale

Comune di Molfetta
(Città Metropolitana di Bari)

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VERIFICATA la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

CONFERMA E CONVALIDA

il sequestro amministrativo della merce effettuato dal personale della Guardia di Finanza Tenenza di Molfetta in data 10/04/2022 a carico di PARISI GRAZIANO, come sopra generalizzato, e ne dispone la confisca ai fini della distruzione;

ORDINA

per i motivi riportati in premessa narrativa, la confisca e la distruzione della merce dettagliatamente su riportata, descritta nel verbale di sequestro del 10/04/2022;

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune di Molfetta per 30 giorni e che lo stesso abbia valenza di notifica per il trasgressore, PARISI GRAZIANO nato a omissis () il omissis;
- che venga trasmesso alla Guardia di Finanza Tenenza di Molfetta, in quanto organo accertatore, per l'esecuzione ovvero provvedendo alla distruzione delle cose confiscate che deve eseguirsi per mezzo di ditta abilitata e che, successivamente all'avvenuta distruzione, trasmetta allo scrivente Ufficio copia del verbale di distruzione;
- la trasmissione per i successivi adempimenti di competenza al medesimo Comando;

AVVISA

che, avverso la presente ordinanza, può essere proposto opposizione avanti all'Autorità Giudiziaria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione on-line all'albo pretorio del Comune di Molfetta ai sensi dell'art. 22-bis della Legge n. 689/1981; decorso tale termine la presente ordinanza diverrà esecutiva



Il Comandante Dirigente della P.L.
Dott. Cosimo Aloia